

L'IMPATTO DELLE MIGRAZIONI SUL DIRITTO

prospettive internazionali e comparate

L'IMPACT DES MIGRATIONS SUR LE DROIT

perspectives internationales et comparées

a cura di / sous la direction de

Hynd Ayoubi Idrissi, Ida Caracciolo,
Azzedine Ghoufrane, Gian Maria Piccinelli



L'Harmattan ITALIA - L'Harmattan (Paris)

Istituto per l'Oriente C.A. Nallino



Il volume è stato realizzato con il contributo di:

Istituto per l'Oriente C.A. Nallino (IPOCAN) - www.ipocan.it



Progetto MUR quinquennale “Storia, lingue e culture dei paesi asiatici
e africani: ricerca scientifica, promozione e diffusione”
(CUP B85F21002660001)

e concorre ai risultati del

Progetto di Ricerca Nazionale (PRIN 2017) “Migrazioni internazionali,
stato, sovranità, diritti umani: questioni giuridiche aperte”.
Unità di ricerca del Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

L'IMPATTO DELLE MIGRAZIONI SUL DIRITTO

prospettive internazionali e comparate

L'IMPACT DES MIGRATIONS SUR LE DROIT

perspectives internationales et comparées

a cura di / *sous la direction de*

Hynd Ayoubi Idrissi, Ida Caracciolo,
Azzedine Ghoufrane, Gian Maria Piccinelli

L'Harmattan Italia
via Degli Artisti 15
10124 Torino

L'Harmattan
5-7 rue de l'École Polytechnique
75005 Paris

www.editions-harmattan.fr / harmattan.italia@gmail.com

© L'Harmattan Italia (Torino) / L'Harmattan (Paris), 2024

ISBN (Italia) 978-88-7892-496-3 / ISBN (France) 978-2-336-50809-2

INDICE - SOMMAIRE

PREFAZIONE DEI CURATORI	9
PRÉFACE DES DIRECTEURS DE LA PUBLICATION	14
INTRODUZIONE / INTRODUCTION Giuseppe Nesi <i>La tutela dei migranti tra diritto internazionale e interessi statali</i>	19
 PRIMA PARTE. <i>Migrazioni e riforme: prospettive dal diritto internazionale e dai diritti nazionali</i> PREMIÈRE SECTION. <i>Migrations et réformes : perspectives du droit international et des droits nationaux</i>	
Hynd Ayoubi Idrissi <i>Droits des enfants migrants au regard des législations migratoires européennes</i>	29
Giuseppe Cataldi <i>L'evoluzione normativa in Italia in tema di gestione delle migrazioni via mare. Quale rilievo agli impegni internazionali dello Stato?</i>	40
Giovanni Cellamare <i>Le regolarizzazioni dei migranti alla luce del diritto internazionale e dell'Unione Europea</i>	63
Antonello Miranda <i>Famigrazione in Italia e diritti della persona: il caso della nullità del matrimonio combinato come conseguenza di costrizione o indebito condizionamento</i>	74
Gian Maria Piccinelli <i>Mesurer les réformes pour gouverner les migrations</i>	84
Sabrine Darbali <i>La gouvernance de la question migratoire au Maroc</i>	96
Anna Marotta <i>Droit officiel et droit non officiel dans le règlement alternatif des litiges entre les migrants : une perspective à plusieurs niveaux</i>	108

SECONDA PARTE.
***Migrazioni e ambiente:
 l'urgenza di soluzioni giuridiche sostenibili
 e armonizzate***
 DEUXIÈME SECTION.
***Migrations et environnement :
 l'urgence de solutions juridiques durables
 et harmonisées***

Domenico Amirante, Pasquale Viola	121
<i>Il diritto costituzionale comparato nell'Antropocene tra crisi climatica e migrazioni</i>	
Pietro Gargiulo	132
<i>Cooperazione internazionale e ruolo delle Nazioni Unite in materia di migrazione e ambiente</i>	
Barbara Pozzo	150
<i>Emergenza climatica e donne migranti</i>	
Pietro Pustorino	168
<i>Obblighi statali in materia di diritti umani, migrazioni e ambiente</i>	
Jihane Benarafa	179
<i>La migrazione climatica: quale ruolo per il formante giurisprudenziale?</i>	

TERZA PARTE.
***Migrazioni e diritto:
 giurisdizioni a confronto***
 TROISIÈME SECTION.
***Migrations et droit :
 juridictions en comparaison***

Maria Acierno	193
<i>I diritti umani dei cittadini stranieri nella giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana</i>	
Abdelhafiz Mechmachi	203
<i>La jurisprudence de la Cour de Cassation marocaine en matière de migrations</i>	
Patrizia De Pasquale	218
<i>Le migrazioni nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea</i>	
Guido Raimondi	229
<i>I diritti dei migranti nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo</i>	

QUARTA PARTE.
*Culture giuridiche e identità in dialogo:
 migrazioni e diritti umani*

QUATRIÈME SECTION.
*Cultures juridiques et identités en dialogue :
 migrations et droits humains*

Jamila Ouhida	243
<i>L'impact de l'immigration marocaine dans l'Union Européenne sur le champ d'application du Code de la famille</i>	
Ida Caracciolo	252
<i>La tutela internazionale dei diritti dei marittimi migranti</i>	
Abdelmounaime El Gueddari	265
<i>La situation juridique des migrants marocains dans l'Union Européenne</i>	
Maria Chiara Locchi	276
<i>Gli obblighi di integrazione nella società d'accoglienza tra tutela del diritto alla diversità culturale e pulsioni assimilazioniste</i>	
Francesco Gaudiosi	285
<i>La tutela sanitaria del migrante in detenzione provvisoria nell'azione dell'OMS: limiti attuali e prospettive future</i>	
Annachiara Rotondo	295
<i>La questione delle mutilazioni genitali femminili in Italia: riflessioni a margine del primo rapporto del Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica</i>	

Le migrazioni nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea

Patrizia De Pasquale
(Università di Napoli "Federico II")

Sommario: 1. Premessa. – 2. La tutela giurisdizionale effettiva dell'immigrato. – 3. La sentenza *Országos*. – 4. Il ricorso contro le decisioni di trasferimento del migrante. – 5. Tutela giurisdizionale effettiva e competenza del giudice. – 6. Conclusioni.

1. Premessa

Il tema è molto ambizioso. Difatti, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha abbracciato tutti i profili relativi all'immigrazione e all'asilo, contribuendo a disegnare un quadro organico volto a tutelare i diritti fondamentali di coloro che cercano protezione, ma altresì a vietare respingimenti arbitrari, a garantire un esame individuale e imparziale delle richieste d'asilo e a stabilire standard per l'accoglienza e la protezione dei rifugiati. Nella sua copiosa giurisprudenza, la Corte ha sempre applicato taluni principi propri dell'ordinamento dell'Unione che sono divenuti 'cardini' anche di questo settore così delicato, quali quello di uguaglianza di trattamento, di *non refoulement* e di libera circolazione, assicurando la tutela dei migranti e dei richiedenti asilo (Favilli, 2018; Nascimbene, 2020).

Invero, lo studio del sistema di tutela dei diritti dei migranti risulta essere un terreno vasto e insidioso, soprattutto a causa dei numerosi ostacoli posti dagli Stati membri, guidati non di rado da spinte sovraniste e da egoismi nazionali. Proprio l'ampiezza della tematica spinge a orientare il presente contributo verso uno specifico e consolidato orientamento giurisprudenziale, ovvero, al ruolo che, nel contesto della politica di immigrazione e di asilo dell'Unione, gioca il principio della tutela giurisdizionale effettiva (Spitaleri, 2023).

2. La tutela giurisdizionale effettiva dell'immigrato

Occorre rammentare che il principio della tutela giurisdizionale effettiva è stato riaffermato nella sua dimensione di diritto fondamentale della persona dall'art. 47 della Carta e nella sua dimensione di obbligo degli Stati membri dall'art. 19, par. 1, secondo comma, TUE (Fumagalli, 2014; Tesauro, 2014); e, come noto, sancisce il diritto a

un ricorso effettivo dinanzi a un giudice (*rectius*, il diritto al giudice). È altrettanto noto che tale principio comporta una limitazione dell'autonomia processuale degli Stati membri, qualora questi sono chiamati ad applicare il diritto dell'Unione, imponendo che essi offrano adeguate ed effettive tutele giurisdizionali per i diritti che i singoli godono in forza della normativa dell'Unione¹.

L'ampia portata del principio in esame con riguardo all'accesso alle giurisdizioni trova manifestazione costante in materia di immigrazione e asilo ove è stato costantemente utilizzato dalla Corte di giustizia per assicurare la tutela dei diritti processuali dei migranti.

In tale ambito, esso è stato richiamato sia in virtù di condizioni, per così dire, soggettive sia in considerazione di specificità oggettive della normativa dettata dall'Unione in materia di immigrazione e di asilo.

Per quanto riguarda il primo profilo, va segnalata la vulnerabilità dei soggetti considerati che complica il loro accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti di cui sono o dichiarano di essere titolari. Non di rado, invero, essi non conoscono la lingua utilizzata dalle autorità del paese ove approdano, destinato a trattare la loro domanda di asilo e, dunque, necessitano di traduzioni e dell'assistenza di un interprete. Inoltre, sempre o quasi sempre, i migranti non dispongono delle risorse necessarie a pagarsi un avvocato e, quindi, lo Stato deve farsi carico delle spese di una rappresentanza legale. In taluni casi, poi, lo straniero si trova al di fuori del territorio dove ha sede l'organo giurisdizionale competente a pronunciarsi sui ricorsi che intende esperire².

Sotto il secondo profilo, invece, rileva il "contenuto minimo" che contraddistingue le regole concernenti i mezzi di ricorso, presenti nella legislazione dell'Unione Europea che, talvolta, accordano agli Stati membri pure il potere di introdurre deroghe e, talaltra, sono formulate in modo poco chiaro.

Si tratta di disposizioni (appunto) minime che interessano trasversalmente tutte le direttive cd. di prima generazione, ma anche quelle di seconda generazione, ancorché queste ultime contengano disposizioni di maggiore dettaglio. In generale, comunque, tutte si limitano a prevedere l'obbligo di adottare un atto scritto e motivato; nonché il diritto a mezzi di ricorso effettivi e all'assistenza e/o alla rappresentanza legale gratuita, e, infine, la necessità di convalida in sede giudiziaria dei provvedimenti di trattenimento con alcune indicazioni minimali sulle modalità di procedimento.

3. La sentenza Országos

In un contesto siffatto, dove la “debolezza” dei soggetti destinatari di tutela si rispecchia nel contenuto delle norme che dovrebbero garantire un elevato livello di tutela, l’applicazione del principio in esame, interpretato in modo appropriato, ha già permesso (e permetterà ancora) di superare talune ambiguità, di riempire diverse lacune presenti nella legislazione derivata e di essere utilizzato come fondamento normativo della competenza del giudice.

Con riguardo alla capacità dell’art. 47 CDFUE di “riempire le lacune”, esso è stato richiamato per affermare, anche in questa materia, che il diritto a un ricorso effettivo implica che esso debba svolgersi dinanzi a un giudice e non davanti ad altra istanza nazionale.

In quest’ottica, l’art. 47 CDFUE è venuto in rilievo ai fini di una corretta interpretazione dell’art. 13 della direttiva rimpatri (*sui mezzi di ricorso effettivo, assistenza e/o rappresentanza legale*), che letteralmente sembra ritenere sufficiente che il ricorso avverso le decisioni di rimpatrio sia proposto dinanzi all’organo amministrativo. Nondimeno, nel caso *Országos* (14 maggio 2020, C-924/19 PPU e C-925/19 PPU, punto 147), relativo al sistema giurisdizionale ungherese, chiamata a pronunciarsi dal Tribunale amministrativo e del lavoro di Szeged, la Corte dell’Unione ha chiarito che l’articolo 13 della direttiva 2008/115, letto in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che si oppone a una legislazione di uno Stato membro che consente a un’autorità amministrativa di modificare il Paese di destinazione indicato in una decisione di rimpatrio precedente. E ha aggiunto che è altresì vietato dalla normativa dell’Unione imporre al cittadino del Paese terzo interessato di impugnare tale modifica solo attraverso un ricorso presentato davanti a un’autorità amministrativa, senza garantire una successiva revisione giurisdizionale della decisione di quest’ultima.

La Corte ha pure ritenuto che il giudice nazionale investito di un ricorso diretto a contestare la legittimità, rispetto al diritto dell’Unione, della decisione di rimpatrio consistente in una modifica del Paese di destinazione, è tenuto a dichiararsi competente a conoscere di tale ricorso in virtù del principio del primato del diritto dell’Unione e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, di cui all’art. 47 della Carta (Barbou Des Places, 2021).

In estrema sintesi, la Corte ha giudicato incompatibile con il diritto dell’Unione una regolamentazione nazionale in base alla quale la modificazione, da parte di un’autorità amministrativa, del Paese di

destinazione verso cui indirizzare il cittadino di uno Stato terzo possa essere contestata solo di fronte all'autorità amministrativa senza garantire il controllo da parte dell'autorità giudiziaria. Cosicché, la competenza dell'autorità amministrativa non è esclusa, ma deve essere disciplinata necessariamente la possibilità per gli interessati di impugnare la decisione dinanzi all'autorità giurisdizionale.

La sentenza *Országos* è venuta in rilievo anche nell'ambito della discussa pronuncia del giudice Apostolico della Sezione immigrazione del Tribunale di Catania. Infatti, come ben noto, sulla base degli artt. 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE (direttiva accoglienza), nonché alla luce della loro interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, il Tribunale ha disapplicato il decreto Cutro (d.lgs. 10 marzo 2023, n. 20) e non ha convalidato il provvedimento di trattenimento del richiedente protezione, stabilendo che la “cauzione” di 5.000 euro imposta al richiedente quale misura alternativa al trattenimento andasse considerata un ostacolo amministrativo in contrasto con la direttiva 2013/33/UE.

In effetti, il giudice dell'Unione aveva ribadito nella sentenza *Országos* che gli artt. 8 e 9 di tale direttiva devono essere interpretati – alla luce degli artt. 6 e 47 della Carta – nel senso che ostano a che un richiedente protezione internazionale sia trattenuto per il solo fatto che non può provvedere alle proprie necessità e a che il trattenimento abbia luogo senza la previa adozione di una decisione motivata e senza che siano state esaminate la necessità e la proporzionalità di una siffatta misura.

Vale la pena segnalare che la Corte di Cassazione, chiamata ad esaminare i ricorsi contro le ordinanze del Tribunale di Catania, presentati dall'Avvocatura dello Stato per conto del Ministero dell'Interno, ha sollevato questione pregiudiziale, chiedendo alla Corte di giustizia se sia compatibile con la legislazione europea “una normativa di diritto interno che contempli quale misura alternativa al trattenimento del richiedente (il quale non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente), la prestazione di una garanzia finanziaria il cui ammontare è stabilito in misura fissa anziché in misura variabile, senza consentire alcun adattamento dell'importo alla situazione individuale del richiedente, né la possibilità di costituire la garanzia stessa mediante l'intervento di terzi, sia pure nell'ambito di forme di solidarietà familiare, così imponendo modalità suscettibili di ostacolare la fruizione della misura alternativa da parte di chi non disponga di risorse adeguate, nonché precludendo la adozione di una decisione motivata che esamini e valuti caso per caso la ragionevole-

lezza e la proporzionalità di una siffatta misura in relazione alla situazione del richiedente medesimo” (SS.UU. civili, ordd. nn. 3562 e 3563 dell’8 febbraio 2024; causa C-104/24 e C-105/24).

Spetterà, quindi, al giudice dell’Unione offrire la soluzione che inevitabilmente avrà ricadute sulla portata del principio qui in esame.

4. Il ricorso contro le decisioni di trasferimento del migrante

Con riguardo, invece, alla capacità dell’art. 47 della Carta di “integrare talune disposizioni”, ampliandone la portata, la Corte di giustizia ha avuto modo di pronunciarsi sull’art. 23 del regolamento Dublino. La disposizione riconosce, come noto, al richiedente protezione internazionale il “diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale”. Secondo una interpretazione letterale, la disposizione sembra limitare la possibilità di proporre un ricorso giurisdizionale, in forza dell’art. 27, par. 1, del regolamento in questione, soltanto all’ipotesi in cui lo Stato membro richiedente adotti una decisione di trasferimento e non anche in quella in cui lo Stato membro richiesto rifiuti la presa in carico dell’interessato (den Heijer, 2017; Caggiano, 2019).

Purtuttavia, con la sentenza *Staatssecretaris* (1 agosto 2022, C-19/21), sulla base dell’assunto che “l’articolo 47 della Carta dispone, al primo comma, che ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo, alle condizioni previste da tale articolo”, la Corte ha riconosciuto che a tale diritto corrisponde l’obbligo degli Stati membri, ai sensi dell’art. 19, par. 1, secondo comma, TUE, di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. Inoltre, ha riconosciuto che, al pari di una decisione di trasferimento, una decisione di rifiuto di presa in carico può pregiudicare i diritti dei migranti; nella fattispecie, il diritto di un minore non accompagnato di essere ricongiunto con un parente che può occuparsi di lui, ai fini dell’esame della sua domanda di protezione internazionale. Di talché, tanto nel caso di decisione di trasferimento quanto nell’ipotesi di decisione di rifiuto di presa in carico, all’interessato (il minore nel caso di specie) deve essere consentito di proporre un ricorso al fine di dedurre la violazione del diritto, conformemente all’art. 47 della Carta.

Invero, se l’interpretazione delle decisioni adottate dalle istituzioni dell’Unione Europea alla luce della Carta e dei principi generali non è

una novità nella prassi giuridica della Corte di giustizia, è pur vero che tale approccio assume particolare rilevanza nei settori dell'immigrazione e dell'asilo, considerando la natura minimale delle garanzie procedurali previste dalle direttive e dai regolamenti che regolano tali ambiti. Infatti, in virtù di un'attività ermeneutica consolidata che garantisce che tutti gli atti derivati siano interpretati in linea con le fonti primarie anche tale disciplina è destinata ad assumere una portata più precisa e una valenza più generale.

5. Tutela giurisdizionale effettiva e competenza del giudice

Infine, il principio della tutela giurisdizionale effettiva ha assunto la funzione di fondamento normativo della competenza del giudice. Più precisamente, numerosi spunti di riflessione sono offerti dal filone giurisprudenziale che, in assenza di un'indicazione *ex ante* del giudice competente, lo individua *ex post*, grazie all'art. 47 della Carta, attribuendogli in tal modo rilievo costituzionale. Si tratta, all'evidenza, di un orientamento significativo, dal momento che introduce una deviazione dal principio classico della precostituzione per legge del giudice competente.

Al riguardo, nel già citato caso *Országos*, la Corte ha fatto derivare dall'effetto diretto dell'art. 47 della Carta - "sufficiente di per sé" e non bisognoso di precisazioni dettate da disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale per conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale - un preciso obbligo in capo al giudice del rinvio. Esso, infatti, in ipotesi di trattenimento dei ricorrenti, è tenuto a dichiararsi competente ad esaminare la regolarità di un siffatto trattenimento disapplicando, se necessario, qualsiasi disposizione nazionale che gli vieterebbe di procedere in tal senso.

Così, l'art. 47 della Carta diventa la base giuridica su cui si fonda la competenza dell'organo giudiziario nazionale di esaminare il provvedimento amministrativo di trattenimento, anche se tale scrutinio non è contemplato o persino proibito dalla legislazione nazionale. Ne consegue che il giudice nazionale investito di un ricorso diretto a contestare la legittimità, rispetto al diritto dell'Unione, della decisione di rimpatrio consistente in una modifica del Paese di destinazione, deve dichiararsi competente a pronunciarsi, ai sensi di suddetta disposizione.

In questo importante filone giurisprudenziale si ascrive altresì il caso *Torubarov*, (29 luglio 2019, C-556/17). Con tale sentenza, la Corte ha accordato al giudice nazionale, investito di un ricorso di un

richiedente protezione internazionale, il potere di riformare la decisione dell'organo amministrativo o quasi giurisdizionale (nella fattispecie l'Ufficio per l'immigrazione), non conforme ad una sua precedente sentenza e a sostituire alla stessa la propria decisione, disapplicando, se necessario, la normativa nazionale che gli vieterebbe di procedere in tal senso. In dettaglio, la Corte ha osservato che una legislazione nazionale che consente all'autorità amministrativa di non tener conto di una decisione di un'autorità giurisdizionale, anzi che consente di discostarsi da essa, di fatto, priva il richiedente protezione internazionale di un ricorso effettivo, ai sensi dell'art. 46, par. 3, della direttiva 2013/32/UE, e non tiene conto del contenuto essenziale del diritto a un ricorso effettivo sancito dall'art. 47 della Carta (Coutron, 2020).

Invero, già nel caso *Alheto* (25 luglio 2018, C-585/16), la Corte aveva sì riconosciuto che gli Stati membri hanno ampia discrezionalità nel disciplinare le conseguenze dell'annullamento di una decisione amministrativa, potendo attribuire al giudice competenza per riformare la decisione dell'autorità accertante e sostituirla con una nuova decisione, ma aveva poi precisato che, "in ossequio all'articolo 47 della Carta, l'autorità accertante è tenuta ad assicurare talune garanzie minime, ovvero a adottare una nuova decisione amministrativa conforme alla valutazione contenuta nella sentenza che ha disposto l'annullamento".

Più di recente, nel caso *MD* (27 aprile 2023, C-528/21), la Corte ha sottolineato che il diritto a un ricorso effettivo, sancito all'art. 47 della Carta e concretizzato all'art. 13 della direttiva 2008/115, sarebbe illusorio se l'ordinamento giuridico di uno Stato membro consentisse che una decisione giudiziaria definitiva e obbligatoria resti inoperante a danno di una parte. E ha stabilito che risulta incompatibile con tali disposizioni una prassi nazionale in forza della quale le autorità amministrative di uno Stato membro rifiutino di applicare una decisione giudiziaria definitiva che dispone la sospensione dell'esecuzione di una decisione di divieto d'ingresso, con la motivazione che quest'ultima decisione è già stata oggetto di una segnalazione nello Schengen Information System (SIS).

Va però notato che, a differenza dei casi *Országos* e *Torubarov*, con tale pronuncia la Corte non si spinge a indicare al giudice quale rimedio seguire nel caso di mancata esecuzione della misura cautelare.

In ogni caso, qualora un'autorità amministrativa non adempia a una sentenza e qualora nell'ordinamento nazionale non esista alcun mezzo per correggere questa violazione, è il diritto dell'Unione a permettere,

anzi ad obbligare il giudice nazionale a emendare il provvedimento amministrativo e a sostituirlo con una sua decisione. La violazione del nucleo essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva legittima questa soluzione eccezionale, anche quando non è prevista o addirittura vietata dalla legislazione nazionale.

6. Conclusioni

Dalle brevi note che precedono risulta chiaro che il principio della tutela giurisdizionale effettiva riveste una fondamentale importanza nel sistema giuridico dell'Unione nel suo complesso, ma ha assunto una specifica rilevanza nei settori dell'immigrazione e dell'asilo, in ragione della situazione particolare in cui versano alcune categorie di stranieri e delle garanzie processuali "minime" previste dagli atti derivati.

Laddove la normativa nazionale è tanto limitativa da compromettere il nucleo essenziale del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, la corretta applicazione dell'art. 47 della Carta ha portato a soluzioni perfino di rilevanza costituzionale, che proteggono i diritti individuali anche a discapito della suddivisione delle competenze tra i poteri dello Stato stabilita dai legislatori nazionali.

Più in generale, va osservato che la temperatura intorno all'argomento di cui ci stiamo occupando non si è mai raffreddata, dal momento che un diritto non può essere veramente ritenuto se non è adeguatamente tutelato; e, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia l'Unione Europea (Titolo V del TFUE), la tutela deve essere riconosciuta alla persona in quanto tale a prescindere dal suo *status*. Pure va riconosciuto che la giurisprudenza della Corte di giustizia ha svolto un ruolo cruciale nel definire un equilibrio tra la gestione dei flussi migratori e la tutela dei diritti umani, nel rispetto dei valori fondamentali dell'Unione Europea (Circolo, 2023, p. 267 ss.).

Bibliografia

Adinolfi, A. (2008). L'applicazione delle norme comunitarie da parte dei giudici nazionali. *Il diritto dell'Unione europea*, 3, pp. 617-642.

Amadeo, S. & Spitaleri, F. (2022). *Il diritto dell'immigrazione e dell'asilo dell'Unione Europea*. Giappichelli, spec. pp. 29, 41, 170, 210, 287, 341 e 410.

Amadeo, S. (2009). L'effettività del diritto comunitario sostanziale nel processo interno: verso un approccio di sistema?. In F. Spitaleri (a cura di), *L'incidenza del diritto comunitario e della CEDU sugli atti nazionali definitivi*. Giuffrè, p. 123.

Barbou Des Places, S. (2021). Quand violation du droit de l'immigration et crise de l'État de droit se rejoignent dans le prétoire de la Cour. *Revue trimestrielle de droit européen*, 1, pp. 199-204.

Bornemann, J., Arévalo C. & Klarmann, T. (2022). Family Reunification Directive 2003/86/EC. In D. Thym & K. Hailbronner (eds.), *EU Immigration and Asylum Law. Article-by-Article Commentary*. C.H. Beck/Hart/Nomos, pp. 432- 436.

Caggiano, G. (2019). Il richiedente la protezione internazionale davanti al giudice tra tutela giurisdizionale effettiva e autonomia processuale degli Stati membri dell'Unione europea. *Studi sull'integrazione europea*, 3, pp. 579-592.

Coutron, L. (2020). À propos du droit à l'exécution des décisions des juridictions nationales : une construction à parfaire. *Revue trimestrielle de droit européen*, 2, pp. 269-330.

Circolo, A. (2023). *Il valore dello Stato di diritto nell'Unione europea. Violazioni sistemiche e soluzioni di tutela*. Editoriale Scientifica, spec. pp. 267-273.

Cortese, B. (2018). *L'ordinamento dell'Unione Europea, tra autocostruzione, collaborazione e autonomia*. Giappichelli.

den Heijer, M. (2017). Remedies in the Dublin Regulation: *Ghezelbash and Karim*. *Common Market Law Review*, 3, pp. 859-872.

Di Federico, G. (2017). *L'identità nazionale degli Stati membri nel diritto dell'Unione europea: natura e portata dell'art. 4, par. 2, TUE*. Editoriale Scientifica.

Favilli, C. (2018). L'Unione che protegge e l'Unione che respinge. Progressi, contraddizioni e paradossi del sistema europeo di asilo. *Questione giustizia*, 2, pp. 28-43.

Fumagalli, L. (2014). Art. 19 TUE. In F. Pocar & M.C. Baruffi (a cura di), *Commentario breve ai Trattati dell'Unione Europea*. CEDAM, pp. 89- 90.

Nascimbene, B. (2020). La dimensione interna ed esterna della politica di immigrazione e asilo. Principi e valori. *Studi sull'integrazione europea*, 2, pp. 267-280, spec. pp. 269-270.

Tesauro, G. (2014). *Art. 19 TUE*. In A. Tizzano (a cura di), *Trattati dell'Unione Europea* (2ª ed.). Giuffrè, pp. 196-199.

Altre fonti

Di Pascale, A. (2021). L'immigrazione “legale” nel nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo. In AA.VV., *Quaderni AISDUE 2/2021*. Editoriale Scientifica, pp. 77-100.

Hruschka, C. & Maiani, F. (2022). Dublin III Regulation (EU) No 604/2013. In D. Thym & K. Hailbronner (eds.), *EU Immigration and Asylum Law. Article-by-Article Commentary*. C.H. Beck/Hart/Nomos, pp. 1639-1723.

Lutz, F., Mananashvili & S., Moraru, M. (2022). Return Directive 2008/115/EC. In D. Thym & K. Hailbronner (eds.), *EU Immigration and Asylum Law. Article-by-Article Commentary*, C.H. Beck/Hart/Nomos, pp. 692- 770.

Marinai, S. (2022). La Corte di giustizia e la durata massima delle misure volte a reintrodurre i controlli alle frontiere interne. In AA.VV., *Quaderni AISDUE 2/2022*. Editoriale scientifica, pp. 33-54.

Meloni, A. (2022). Visa Code Regulation (EC) No 810/2009. In D. Thym & K. Hailbronner (eds.), *EU Immigration and Asylum Law. Article-by-Article Commentary*. C.H. Beck/Hart/Nomos, pp. 84-156.

Pistoia, E. (2020). Rafforzamento della politica dei rimpatri e uso più esteso della detenzione. *Diritto pubblico*, 1, pp. 117-139.

Progin-Theuerkauf, S. & Epiney, A. (2022). Schengen Borders Code Regulation (EU) 2016/399. In D. Thym & K. Hailbronner (eds.), *EU Immigration and Asylum Law. Article-by-Article Commentary*, C.H. Beck/Hart/Nomos, pp. 216-258.

Tsourdì, L. (2022). Asylum Reception Conditions Directive 2013/33/EU. In D. Thym & K. Hailbronner (eds.), *EU Immigration and Asylum Law. Article-by-Article Commentary*, C.H. Beck/Hart/Nomos, p. 1540 ss., spec. pp. 1576-1632.

Vedsted-Hansen, J. (2022). Asylum Procedures Directive 2013/32/UE. In D. Thym & K. Hailbronner (eds.), *EU Immigration and Asylum Law. Article-by-Article Commentary*, C.H. Beck/Hart/Nomos, pp. 1429 -1529.

Résumé

Cette contribution se propose d'examiner une orientation jurisprudentielle spécifique et bien établie, à savoir le rôle que joue le principe de protection juridictionnelle effective dans le contexte de la politique d'immigration et d'asile de l'Union. Dans cette perspective, les principaux arrêts visant à reconnaître et à protéger les droits procéduraux des migrants seront examinés.

L'article traite de la mesure dans laquelle la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) constitue une garantie efficace du principe du droit des migrants à une protection juridictionnelle, inscrit principalement à l'art. 47 de la Charte des droits fondamentaux et à l'Article 19(1) du TUE dans le droit de l'Union Européenne. En effet, ce principe a été constamment développé par la CJUE afin de garantir un niveau de protection adéquat pour les migrants et les demandeurs d'asile. L'analyse se concentre sur les affaires les plus pertinentes dans lesquelles la CJUE a interprété le droit de l'Union pour renforcer la protection juridique des migrants dans des situations où le droit national était ambigu ou insuffisamment protecteur. Par exemple, l'affaire très importante *Országos* fait référence à la création d'un précédent concernant le droit au contrôle juridictionnel des décisions administratives concernant les migrants, afin d'éviter le contournement de la surveillance judiciaire. Il a également été développé que l'art. 47 de la Charte a été interprété par la CJUE comme exigeant que les migrants aient un accès suffisant aux recours juridiques, malgré les éventuelles difficultés et complexités découlant du refus d'asile ou d'autres mesures de protection et de détention. En effet, le rôle de la Cour a été déterminant pour définir les limites de la compétence juridictionnelle et pour permettre aux juridictions nationales de substituer leurs décisions à celles de l'administration lorsque le droit de l'Union l'exige. Cela est particulièrement visible dans le domaine de l'immigration et de l'asile, où la jurisprudence de la CJUE a largement contribué à la construction d'un cadre solide pour la protection des étrangers au sein de l'UE, en accordant une attention particulière au droit à une

protection juridictionnelle effective comme un élément indispensable de l'État de droit au sein de l'Union.

Note

¹ La Corte ha affermato e ribadito innumerevoli volte che: le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli, in forza del diritto dell'Unione, "non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna [principio di equivalenza], né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione [principio di effettività]": Corte Giust. 16 dicembre 1976, 33/76, *Rewe-Zentralfinanz e Rewe-Zentral*, punto 5; 14 dicembre 1995, C-312/93, *Peterbroeck*, punto 12; 15 gennaio 2013, C-416/10, *Križan et al.*, punto 85; 22 settembre 2022, C-335/21, *Vicente* (Action en paiement d'honoraires d'avocat), punto 54.

² Ad esempio, nella sentenza del 29 luglio 2019, C-680/17 (*Vethanayagam et al.*), la Corte ha affermato che, qualora esista un accordo bilaterale di rappresentanza in forza del quale le autorità consolari dello Stato membro rappresentante sono autorizzate ad adottare le decisioni di rifiuto di visto, spetta alle autorità competenti di tale Stato membro decidere sui ricorsi proposti contro una decisione di rifiuto di visto.

A livello internazionale, sovranazionale e nazionale, le migrazioni stimolano in permanenza lo sviluppo del diritto in un'ottica di *governance* della mobilità umana e dell'integrazione dei migranti. La ricerca di equilibrio tra le esigenze di sicurezza degli Stati e il rispetto della dignità umana ha come conseguenza una produzione ininterrotta di riforme che, tra aperture e chiusure, non favorisce la chiarezza e la certezza del diritto. Questo volume, nato da una collaborazione tra l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e l'Università "Mohammed V" di Rabat, offre riflessioni di diritto comparato, europeo e internazionale, sulle migrazioni, insieme a prospettive metodologiche per comprenderne i mutamenti.

Au niveau international, supranational et national, les migrations stimulent en permanence le développement du droit dans une optique de gouvernance de la mobilité humaine et de l'intégration des migrants. La recherche d'un équilibre entre les exigences de sécurité des États et le respect de la dignité humaine engendre une production ininterrompue de réformes qui ne favorise ni la clarté, ni la sécurité du droit. Cet ouvrage, fruit d'une collaboration entre l'Université de la Campania « Luigi Vanvitelli » et l'Université « Mohammed V » de Rabat, offre des réflexions de droit comparé, européen et international, sur les migrations, ainsi que des perspectives méthodologiques pour en comprendre les évolutions.

Hynd Ayoubi Idrissi, giurista, insegna all'Università "Mohammed V" di Rabat ed è membro del Comitato delle Nazioni Unite dei diritti del fanciullo.

Ida Caracciolo, giurista, insegna all'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" ed è giudice del Tribunale internazionale del diritto del mare.

Azzedine Ghoufrane, giurista, insegna all'Università "Mohammed V" di Rabat dove è anche preside della Facoltà di scienze giuridiche, economiche e sociali (Souissi).

Gian Maria Piccinelli, giurista, insegna all'Università della Campania "Luigi Vanvitelli".

Hynd Ayoubi Idrissi, juriste, enseigne à l'Université « Mohammed V » de Rabat et il est membre du Comité des Nations Unies des droits de l'enfant.

Ida Caracciolo, juriste, enseigne à l'Université de la Campania « Luigi Vanvitelli » et elle est juge au Tribunal international du droit de la mer.

Azzedine Ghoufrane, juriste, enseigne à l'Université « Mohammed V » de Rabat où il est aussi doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales (Souissi).

Gian Maria Piccinelli, juriste, enseigne à l'Université de la Campania « Luigi Vanvitelli ».

35,50 €

ISBN (Italia) 978-88-7892-496-3

ISBN (France) 978-2-336-50809-2

